

## **Interrogazione n. 699**

*presentata in data 28 settembre 2018*

a iniziativa del Consigliere Leonardi

**“La Regione riuole “l'una tantum” concesso a suo tempo ai terremotati”**

a risposta orale

Premesso che:

- Il contributo cosiddetto “una tantum” fornito ai terremotati dopo i disastrosi eventi sismici del 2016 ha fornito ad alcuni professionisti un supporto “di emergenza” a seguito della perdita dei loro beni e della possibilità di proseguire con le loro attività produttive;
- esso è normato dall'articolo 45 del Decreto Legge 189/2016 e la procedura, stabilita dal Governo, segue le linee guida che la Regione ha successivamente emesso;
- la stessa Regione ha così formulato un “Manuale Tecnico per la presentazione della richiesta di indennità” da effettuarsi sul portale cosiddetto “Comarche”;
- a distanza di circa due anni la medesima Regione, che aveva reso disponibili tali fondi di provenienza nazionale, sta effettuando una ricognizione sul versamento di tali contributi, richiedendo indietro, a diversi soggetti, le cifre a suo tempo a questi erogate;

Premesso ancora che:

- la motivazione addotta, come riportano anche gli organi di informazione sulla vicenda, è, in alcuni casi, quella della mancanza dell'attestato di pagamento alla previdenza di chi aveva attività produttiva;
  - è palese, come si riporta ancora, che chi aveva l'attività completamente distrutta, aveva ovviamente sospeso i pagamenti dei medesimi contributi;
  - i fondi dati sono stati difatti utilizzati per sopravvivere e poter riavviare le attività tragicamente sospese;
  - altri casi riguardano diverse professioni che, paradossalmente, sono anche tra le più colpite dalla crisi sismica e che non hanno per legge l'obbligo di iscrizione alla previdenza;
  - si tratta, per precisare, ad esempio di aziende agricole o di bed and breakfast, che nelle aree del cratere sono tantissimi;

Considerato che:

- tale situazione ha preso in contropiede, come viene sempre riportato, i commercialisti che ora si trovano a dover giustificare documentazioni che due anni fa erano risultate in perfetta regola;
- la norma relativa è stata rimaneggiata più volte nel tempo ed è stata sempre ambigua per particolari fattispecie di attività produttive;

- nel caso dei b&b la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, all'articolo 34 afferma che l'esercizio dell'attività di b&b non costituisce attività di impresa ma queste sono attività che fiscalmente hanno l'obbligo della dichiarazione e costituiscono un settore strategico e prezioso per queste aree montane interne;

Tenuto conto che:

- le già gravissime difficoltà che quotidianamente sopportano i nostri corregionali terremotati non sono state in molti casi risolte;
- l'arrivo di queste notifiche sottopone i medesimi ad un clima di sfiducia e avvilito oltre che di prostrazione tanto da farli sentire continuamente vessati;

per quanto sin qui riportato,

## SI INTERROGA

L'Assessore regionale competente:

- per conoscere la rilevanza precisa di queste comunicazioni: il numero delle richieste di restituzione da parte della Regione ed il totale degli importi da restituire;
- cosa si intende fare per bloccare questa situazione di ulteriore disagio alle popolazioni colpite dal sisma;
- come si intende porre rimedio alla confusione normativa e alle interpretazioni relativamente alla fattispecie di cui trattasi;
- in riferimento al punto 3) come intende risolvere la problematica delle attività che fiscalmente sono soggette a dichiarazione, come i b&b, i quali comunque non hanno l'obbligo di apertura della partita iva.